



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI MACERATA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>CIOTTI</u>	<u>ARMANDO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>STRINATI</u>	<u>CARLO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>BRACONI</u>	<u>GIOVANNI</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 840/10
depositato il 03/12/2010

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 61998/2010 TASSE CC. GG. 2007
 - avverso DINIEGO RIMBORSO n° 61998/2010 TASSE CC. GG. 2008
 - avverso DINIEGO RIMBORSO n° 61998/2010 TASSE CC. GG. 2009
 - avverso DINIEGO RIMBORSO n° 61998/2010 TASSE CC. GG. 2010
- contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO MACERATA
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 61998/2010 TASSE CC. GG. 2007
 - avverso DINIEGO RIMBORSO n° 61998/2010 TASSE CC. GG. 2008
 - avverso DINIEGO RIMBORSO n° 61998/2010 TASSE CC. GG. 2009
 - avverso DINIEGO RIMBORSO n° 61998/2010 TASSE CC. GG. 2010
- contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI MACERATA

proposto dai ricorrenti:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 840/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

17/07/2014

ore 16:00

SENTENZA

N°

257/2/14

PRONUNCIATA IL:


17.7.2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29.7.2014

Il Segretario

Lucia Barletta





(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 840/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

17/07/2014

ore 16:00

COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO

CORSO GARIBALDI 78 60121 ANCONA AN

difeso da:

RANCI PIETRO MAZZARO EMANUELE

C/O ANCI MARCHE

CORSO GARIBALDI 78 60121 ANCONA AN

COMUNE DI MONTECOSARO

CORSO GARIBALDI 136 60121 ANCONA AN

difeso da:

RANCI PIETRO MAZZARO EMANUELE

C/O ANCI MARCHE

CORSO GARIBALDI 78 60121 ANCONA AN

- sul ricorso n. 841/10

depositato il 03/12/2010

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 66492/2010 TASSE CC. GG. 2007

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 66492/2010 TASSE CC. GG. 2008

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 66492/2010 TASSE CC. GG. 2009

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 66492/2010 TASSE CC. GG. 2010

contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI MACERATA



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 840/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

17/07/2014

ore 16:00

proposto dal ricorrente:

COMUNE DI MORROVALLE

CORSO GARIBALDI 78 60121 ANCONA AN

difeso da:

RANCI PIETRO MAZZARO EMANUELE

C/O ANCI MARCHE

CORSO GARIBALDI 78 60121 ANCONA AN

- 1.1 Con ricorso depositato il 03.12.2010 (n° 840/10 R.G.R.) i Comuni di Monte San Giusto e di Montecosaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, difesi dall'Avv. Pietro Ranci di Ancona e dall'Avv. Emanuele Mazzaro di Padova, hanno impugnato i provvedimenti Prot.n.61998 (identificativo n.476) e n.61998/2010 (identificativo n.477) notificati in data 02.10.2010, con i quali l'Agenzia delle Entrate di Macerata ha rigettato il ricorso amministrativo ad essa notificato il 06.08.2010, mediante il quale i Comuni di Monte San Giusto e di Montecosaro chiedevano il rimborso di quanto versato ai sensi dell'art.21 della tariffa allegata al DPR 641/72 a titolo di tassa di concessione governativa per l'utilizzo di utenze telefoniche mobili nel periodo luglio 2007 – maggio 2010 (€ 10.179,99 per il Comune di Monte San Giusto ed € 9.970,97 per quello di Montecosaro).
- 1.2 Con ricorso depositato in pari data (n° 841/10 R.G.R.) il Comune di Morrovalle, in persona del legale rappresentante pro tempore, con la stessa difesa tecnica, ha impugnato il provvedimento Prot.n.66492 notificato in data 04.10.2010 con il quale l'Agenzia delle Entrate di Macerata ha rigettato analogo ricorso amministrativo, avente ad oggetto il rimborso della tassa di concessione governativa pagata dal Comune di Morrovalle nel periodo agosto 2007 – febbraio 2010 (€ 28.093,03).
- 1.3 Stante l'evidente connessione oggettiva delle controversie, la Commissione ha disposto all'udienza del 17.7.14 la riunione del fascicolo n.841/10 R.G.R., generato dal ricorso proposto dal Comune di Morrovalle, a quello rubricato al n.840/10 R.G.R. dei Comuni di Monte San Giusto e Montecosaro.
- 2.1 Sostengono i tre Comuni ricorrenti la debenza del rimborso di quanto pagato mensilmente dal 2007 al 2010, per il tramite del gestore di telefonia mobile, a titolo di tassa di concessione governativa sulle proprie utenze telefoniche. Fanno presente all'uopo che l'art.218 comma 1 lett.a) del D.Lgs.259/2003 (nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche) ha abrogato l'art.318 del DPR 156/73 che costituiva la fonte normativa dell'art.21 della tariffa allegata al DPR 641/72, ossia il presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile in abbonamento.
- 2.2 Sostengono inoltre che la tassa in oggetto non sarebbe dovuta da parte delle pubbliche amministrazioni, come riconosciuto anche dalla nota n.44461 del 17.7.01 diramata dalla Direzione Regionale delle Entrate del Lazio. L'art.21 della tariffa allegata al DPR 641/72, che costituisce la fonte normativa della tassa di concessione governativa, prevede l'applicazione del tributo a fronte del rilascio della licenza o del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione : al tributo non può dunque essere assoggettato

l'ente pubblico, che non abbisogna di licenza o di concessione alcuna. Difetterebbe, in altre parole, il presupposto soggettivo per l'applicazione dell'imposta, poiché i Comuni sono amministrazioni pubbliche parificabili allo Stato, e pertanto il soggetto attivo e quello passivo del tributo de quo in tal caso coinciderebbero; per lo stesso principio sarebbero escluse dall'imposizione diretta lo Stato, i Comuni e le province, trattandosi di amministrazioni comunque equiparate a livello fiscale.

2.3 Le parti ricorrenti fanno presente che presupposto della tassa di concessione governativa era la licenza (rilasciata in regime concessorio) o il documento sostitutivo di essa (l'abbonamento), mentre oggi l'art.318 DPR 156/73 che indicava il documento sostitutivo è stato abrogato, ed il regime concessorio è stato liberalizzato. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art.21 tariffa allegata al DPR 641/72, in quanto la tassa ivi prevista non avrebbe più il suo presupposto normativo.

2.4 Chiedono pertanto l'annullamento degli atti gravati e la condanna dell'Ufficio al rimborso di quanto indebitamente versato dai Comuni ricorrenti, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dei pagamenti al saldo. Con vittoria delle spese di lite.

3.1 Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Macerata sostenendo la legittimità dei dinieghi opposti alle richieste di rimborso dei Comuni ricorrenti. Sostiene nel merito che l'art.21 della tariffa allegata al DPR 641/72 prevede la corresponsione della tassa di concessione governativa per la "licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione" (art.318 DPR 156/73 e art.3 D.L.151/73), ponendo cioè quale presupposto per l'applicazione dell'imposta la sussistenza di un documento che provi l'esistenza del rapporto contrattuale tra gestore telefonico ed utente. Dal regime agevolativo (di esenzione) previsto per lo Stato rimarrebbero però escluse tutte le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, vale a dire quelle non riconducibili allo Stato "titolare di ogni diritto e facoltà" : in altre parole i Comuni ricorrenti sarebbero enti autonomi non equiparabili allo Stato, ed inesistente sarebbe quindi la parificazione fiscale evocata dalle parti ricorrenti. Chiede la reiezione dei ricorsi riuniti, con vittoria delle spese di lite.

4.1 In esito alla conversione del D.L.4/14 nella L.50/14 ed alla sentenza della Corte di Cassazione S.U.n.9560/2014 la Commissione, onde permettere alle parti di confrontarsi sulle suddette novità legislative e giurisprudenziali, ha concesso un termine per il deposito di note, sfruttato dai soli Comuni ricorrenti.

MOTIVAZIONE

- 5.1 I ricorsi dei Comuni di Montecosaro, Monte San Giusto e Morrovalle sono meritevoli di accoglimento. Il pagamento della tassa di concessione governativa viene ritenuto come dovuto dall'Ufficio in relazione all'impiego di utenze telefoniche intestate ai Comuni ricorrenti sulla base dell'art.21 della tariffa allegata al DPR 641/72. La normativa di riferimento (DPR 641/72 – Disciplina delle tasse sulle Concessioni Governative) stabilisce all'art.1 che la tassa si applica ai provvedimenti amministrativi ed agli altri atti elencati nell'annessa tariffa.
- 5.2 In relazione alla telefonia mobile, l'art.21 della attuale tariffa (a suo tempo art.131 della vecchia tariffa) individua quale presupposto la "Licenza e documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (art.318 del DPR 29 marzo 1973 n.156)...". Il richiamato art.318 del DPR 156/73 stabiliva che "Presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza". Dunque il presupposto normativo della tassa CC.GG. sulla telefonia mobile era costituito dalla licenza di stazione radio, provvedimento amministrativo di natura concessoria rilasciato dalla P.A. al gestore telefonico. Nei riguardi del singolo utente del servizio, l'abbonamento al gestore telefonico costituiva documento sostitutivo della licenza (anche in virtù della equiparazione a suo tempo effettuata dal D.M.33/90, art.3).
- 5.3 Successivamente il settore della telefonia mobile è stato rivoluzionato dalle normative della Comunità Europea. La Direttiva 5/1999/CE ha emanato le regole dirette ad uniformare sull'intero territorio della Comunità la disciplina e la libera circolazione dei "terminali" di telecomunicazione (per quanto ci riguarda, sarebbero i c.d. "telefonini" o telefoni cellulari, oltre agli apparecchi radio, ecc.), ed il legislatore nazionale ha recepito la direttiva comunitaria mediante il D.Lgs 269/2001. Nessuna delle due normative prevede che la produzione o commercializzazione dei telefoni cellulari sia sottoposta a qualsivoglia "licenza" da parte dello Stato italiano, né a qualsivoglia atto amministrativo statale di natura concessoria o autorizzatoria.
- 5.4 Nell'anno 2002 la Comunità Europea ha emanato la Direttiva 20/2002/CE con cui ha inteso uniformare tra tutti i paesi della Comunità la disciplina delle "reti" di telecomunicazione, cioè delle infrastrutture

(antenne, ripetitori, ecc.) di cui necessitano i gestori o fornitori di servizi di telecomunicazioni, tra cui quelli di telefonia mobile (oltre ai servizi televisivi, radio, ecc.). Tale Direttiva stabilisce espressamente all'art. 3 che *“La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, ... ,essere assoggetta soltanto ad un' autorizzazione generale. All'impresa interessata può essere imposto l'obbligo di notifica, ma non l'obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione.”* All'art.2 comma 2 la Direttiva spiega che per *autorizzazione generale* si intende il *“quadro normativo istituito dallo Stato membro...”*. Se ne ricava agevolmente che la Dir.20/2002/CE ha imposto a tutti gli stati membri di consentire il libero esercizio delle reti di telecomunicazione (telefonia mobile compresa) sulla base del semplice obbligo di rispettare le norme statali, ed in completa e totale assenza di provvedimenti amministrativi di natura autorizzatoria o concessoria.

5.5 È poi intervenuto a dare esecuzione in Italia alla Dir. 20/2002/CE il D.Lgs.259/2003 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”) il quale, in conformità ai dettami della normativa europea, ha liberalizzato completamente il settore della telefonia mobile, eliminando del tutto il regime concessorio previgente, in nome del preminente interesse generale alla libera fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica. La liberalizzazione del settore telefonico è evidente nella normativa statale : si legge, ad esempio, nell'art.25 comma 1 che *“L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera”*, ed aggiunge il comma 3 che essa è solamente ... *“assoggettata ad una autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4”*, e chiarisce il comma 4 che *“L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione...”*. Chiarisce ancora l'art.27 dello stesso D.Lgs.259/03 che *“...l'uso delle frequenze radio non è subordinato alla concessione di diritti individuali di uso”*. La predetta liberalizzazione ha fatto così venire meno il presupposto della tassazione che ci occupa, e cioè la “licenza” indicata dall'art.21 della tariffa allegata al DPR 641/72, non più esistente dall'entrata in vigore del D.Lgs.259/03. E' peraltro evidente che, se non esiste più la “licenza”, non può conseguentemente esistere più ai fini fiscali il documento sostitutivo di essa, e cioè l'abbonamento : questo infatti non può sostituire un atto amministrativo che non esiste più, né essere equipollente ad un atto che non esiste più.

5.6 Alla luce di quanto precede, questa Commissione è arrivata in passato, in più occasioni, alla conclusione che dall'entrata in vigore del D.Lgs.259/03 non esiste più il presupposto normativo dell'applicazione dell'art.21 della tariffa allegata al DPR 641/72, costituito dal regime concessorio e quindi dalla licenza, o dall'abbonamento sostitutivo della licenza.

6.1 Dato conto della impostazione anzidetta, va tuttavia valutata la portata della giurisprudenza di legittimità intervenuta negli ultimi due anni, nonché la portata delle modifiche legislative introdotte nel 2014 con il D.L. n°4/2014 (conv.in L. n.50/2014).

6.2 La sentenza della Corte di Cassazione n°23052/2012 ha assunto una posizione opposta rispetto a quanto sostenuto da questa commissione. Essa è giunta alla conclusione che la tassa di CC.GG. sia tuttora dovuta sulla base delle seguenti considerazioni :

- se pur è vero che il D.Lgs. n.259/03 ha privatizzato il settore, escludendo il vecchio regime concessorio ed aprendo ad un regime di libera concorrenza, tuttavia rimane il potere autorizzatorio dello Stato rilevabile all'art.25, che giustifica la sopravvivenza della tassa;
- il contenuto del vecchio art.318 del DPR 156/73 è stato sì abrogato, ma il contenuto è stato trasfuso nell'art.160 del D.Lgs. 259/03, rimanendo così invariato anche il meccanismo dell'abbonamento che tiene luogo della licenza.

6.3 E' sopravvenuta nel 2013 una nuova disamina della problematica da parte di altro collegio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il quale, dopo ampia ed accurata disamina del quadro normativo nazionale e comunitario, è giunto invece alla conclusione che non esista più alcun provvedimento autorizzatorio o concessorio con riguardo alle reti di telefonia mobile, cosicchè la Tassa di Concessione Governativa non sarebbe più dovuta in assenza del presupposto di essa. In luogo di pronunciare sentenza in tal senso, rilevando il contrasto radicale con la pronuncia 23052/2012 di cui sopra, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha emesso l'ordinanza n.12056/2013 con cui ha rimesso gli atti al Primo Presidente affinché sul punto potessero pronunciarsi le Sezioni Unite.

6.4 Le Sezioni Unite si sono pronunciate con la sentenza n.9560 del 02.05.2014 in favore della interpretazione del 2012, rilevando : che la telefonia cellulare sarebbe soggetta a regime autorizzatorio; che la Corte di Giustizia Europea (ordinanza 12.12.13 in causa C-335/13) avrebbe escluso che la Direttiva 20/2002/CE osti alla tassa CC.GG. sui telefonini; che il presupposto della Tassa CC.GG. è

l'impiego del telefono, e non la fornitura del servizio (punto 7.4); che l'art.160 del TU 259/03, ove si parla di licenza per le stazioni radioelettriche e di titolo di abbonamento che tiene luogo della licenza, riguarda anche la telefonia mobile, ciò con il conforto della disposizione di interpretazione autentica contenuta nell'art.2 comma 4 del D.L. n.4/2014, convertito in L. n.50/2014. La posizione assunta dalle Sezioni Unite, al di là della curiosa composizione del collegio allargato, stigmatizzata dalla difesa di parte ricorrente, non appare a questa Commissione condivisibile, per le ragioni che seguono.

6.5 Con riguardo al regime autorizzatorio che permarrebbe per la telefonia cellulare alla luce dell'art.25 del TU 259/2003, è agevole constatare che l'art.25 fa riferimento ad un regime di libera concorrenza, e non più di concessione statale, e che l' "autorizzazione generale" ivi prevista nell'intitolazione e nel co.3 altro non è che il recepimento della disposizione di cui all'art.3 della Direttiva 20/2002/CE , che per le telecomunicazioni ha previsto solamente un regime autorizzatorio generale, consistente in un mero corpus normativo in assenza di qualsiasi provvedimento amministrativo statale (art.2 della Direttiva – v.sopra). Dunque il riferimento che Cass.S.U. 9560/14 fa al regime autorizzatorio per giustificare la Tassa CC.GG. è del tutto errato, poiché tale regime non può e non deve generare alcun provvedimento amministrativo, tantomeno concessorio o autorizzatorio, tale da costituire il presupposto della applicazione della tassa CC.GG.. E' appena il caso di rimarcare che, laddove il T.U. 259/2003 prevedesse un atto autorizzativo o concessorio della P.A. per la gestione delle reti di telecomunicazione liberalizzate, essa norma sarebbe NON applicabile per contrasto con l'art.3 della Dir. 20/2002/CE, che costituisce fonte normativa di rango superiore rispetto alla legge nazionale (così, tra le tante, Cass. 4466/2005, Cass. 17564/02, Cass.3999/99, Cons.Stato 3072/06).

6.6 Appare fuori luogo anche il riferimento che le Sezioni Unite hanno fatto all'ordinanza 12.12.13, resa in causa C-335/13, della Corte di Giustizia Europea. Chiamata a dare un parere in ordine alla paventata ostatività della Dir.20/2002/CE rispetto alla applicazione della Tassa CC.GG. a carico del titolare del "telefonino", cioè dell'utente finale di telefonia mobile, la Corte Europea ha rilevato come i terminali di telecomunicazione (telefonini, ecc.) di cui dispone l'utente finale siano disciplinati dalla Dir.5/1999/CE, mentre la Dir.20/2002/CE riguarda le reti di telecomunicazione (infrastrutture), e quindi le società che gestiscono il servizio di telefonia cellulare. Non essendo evidentemente avvezza ai bizantinismi giuridici propri delle normative italiane (nel caso di specie, prima della liberalizzazione la

“licenza” posseduta dal gestore della rete costituiva il presupposto per sottoporre a tassazione non il gestore stesso, ma soggetti diversi solo per avere sottoscritto un abbonamento di telefonia mobile), la Corte di Giustizia Europea ha concluso che la disciplina sulle reti di telecomunicazione non possa avere alcun rilievo con riguardo ad una tassazione che colpisca non le reti stesse ed i relativi gestori, bensì gli utenti finali ed i terminali di telecomunicazione (telefonini). L'interpretazione della Corte comunitaria è quindi, a ben vedere, in pieno contrasto con la posizione assunta dalle Sezioni Unite, le quali finiscono per individuare nell'art.160 della normativa sulle reti di telecomunicazione (TU 259/2003) il presupposto per applicare la tassa di CC.GG. a carico dei proprietari dei telefonini.

6.7 Il convincimento espresso dalle Sezioni Unite al punto 7.4 della sentenza 9560/14 secondo cui “... *la tassa sulle concessioni governative ha per presupposto l'impiego del telefono e non la fornitura del servizio*” appare anch'esso non condivisibile : ciò poiché il presupposto indefettibile della tassa è sempre e comunque l'esistenza di un provvedimento amministrativo di natura concessoria o autorizzatoria, che non è però assolutamente previsto dalle normative sull'impiego del telefonino. Infatti la Dir.5/1999/CE e la legge nazionale di recepimento (D.Lgs.269/2001), nel disciplinare i “terminali” di telecomunicazione, NON prevedono affatto il rilascio di qualsivoglia atto amministrativo di natura concessoria o autorizzatoria in riferimento all'impiego dei telefoni cellulari (né è immaginabile, logicamente e per buon senso, che dietro l'utilizzo di milioni di telefonini in Italia ci possa essere il rilascio di milioni di provvedimenti amministrativi di licenza).

6.8 Rimane da esaminare la valenza dell'art.160 del TU 259/2003, che così recita :

1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l'autorizzazione generale all'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dal Ministero.

2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.

Tale norma è stata ripetutamente considerata dall'Erario, come pure dall'orientamento giurisprudenziale favorevole all'Erario, la norma chiave per sostenere l'esistenza del provvedimento amministrativo di natura autorizzatoria (licenza), con cui giustificare l'applicazione della tassa di CC.GG.. Tuttavia è facile argomentare che le stazioni radioelettriche soggette a licenza non possono essere quelle della telefonia mobile, poiché il settore è completamente liberalizzato : ed anzi, se

l'art.160 si riferisse alle reti di telefonia mobile, la norma diventerebbe in parte qua NON applicabile poiché in evidente contrasto con disciplina di rango superiore costituita dall'art.3 della Direttiva 20/2002/CE, il quale vieta qualsiasi atto amministrativo autorizzatorio in materia di reti di telecomunicazione ad uso pubblico, come sopra visto. Cosicché la disposizione dell'art.160 mantiene un senso solamente ove riferita a quei ristretti ambiti delle telecomunicazioni che sono comunque rimasti in regime concessorio, come le comunicazioni marittime ed aeree (v.Titolo V del TU 259/2003).

6.9 L'art.160 del T.U. 259/2003 non è in grado di supportare la tassazione di CC.GG. sulla telefonia mobile neanche dopo l'introduzione dell'art.4 comma 2 del D.L. 4/2014, convertito in Legge 50/2014, il quale recita : *4. Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione. La dicitura “si interpretano” rende evidente che la norma pretende di essere una norma di interpretazione autentica e, come tale, di avere effetti retroattivi. Tuttavia dall'esame della stessa emerge tutt'altra natura.*

6.10 La norma sotto esame parifica alle stazioni radioelettriche (cioè infrastrutture), di cui l'art.160 comma 1 parla espressamente, ai “terminali” di telefonia cellulare, cioè i “telefonini”, di cui l'art.160 non parla affatto. Pertanto se la stazione radioelettrica di cui al comma 1 dell'art.160 deve avere la licenza, l'equiparazione porterebbe a ritenere che il “terminale” di telefonia mobile dovrebbe avere la licenza anch'esso. Tuttavia una equiparazione del genere è impossibile, poiché le normative sui “terminali” (D.Lgs.269/01 e Dir. 5/1999/CE) non prevedono né disciplinano alcuna licenza, cosicché la stessa di fatto non esiste, né può esistere. Né è ipotizzabile il rilascio ex novo di milioni di licenze per quanti sono i telefonini in circolazione, come pure è evidente che la norma che imponesse una ipotetica licenza su ogni singolo telefonino sarebbe inapplicabile poiché in contrasto con le norme comunitarie del settore (Dir.5/1999 e Dir.20/2002) e, più in generale, con quelle che disciplinano la libera circolazione di beni e servizi in ambito comunitario. Questa prima lettura della norma “interpretativa” non giova dunque all'Ufficio resistente.

- 6.11 L'equiparazione potrebbe essere riferita al solo comma 2 dell'art.160, così da ritenere che anche per la telefonia mobile l'abbonamento *“tiene luogo della licenza”*. Tuttavia la norma sarebbe nuovamente inutile ai fini della tassa di CC.GG., poiché continuerebbe a mancare l'atto amministrativo di natura concessoria o autorizzatoria che l'abbonamento alla telefonia mobile dovrebbe andare a sostituire. Anche questa ipotesi non giova quindi alla parte resistente.
- 6.12 Si potrebbe ritenere ancora che l'equiparazione sia da riferirsi non tanto ai *“terminali”* di telefonia mobile, quanto alle *“reti”* o infrastrutture di telefonia mobile : cosicchè anche queste dovrebbero avere la *“licenza”*, cosicchè l'abbonamento telefonico andrebbe a sostituire detta licenza ed a giustificare la tassa di CC.GG.. Tuttavia la disposizione sarebbe di nuovo in contrasto con l'art.3 della Dir.20/2002/CE che vieta qualsiasi provvedimento amministrativo con riguardo alle reti di telefonia mobile, per cui l'art.160 sarebbe nuovamente inapplicabile in parte qua poiché soccombente nei confronti della norma comunitaria di rango superiore.
- 6.13 Si deve dunque concludere che l'art.2 comma 4 del D.L. 4/2014 non ha cambiato nulla in ordine alla inapplicabilità della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile a decorrere dalla liberalizzazione attuata con il TU 259/2003 : non esistono più in materia provvedimenti amministrativi di natura autorizzatoria o concessoria che possano costituire il presupposto per l'applicazione della tassa in questione. Va anche rilevato, infine, che la presunta norma interpretativa introdotta dall'art.2 c.4 del D.L. 4/2014 non ha affatto valenza di interpretazione autentica, né quindi tantomeno effetto retroattivo. Infatti, come correttamente riporta Cass.S.U. 9560/14 al punto -10- , *“...le disposizioni di interpretazione autentica devono limitarsi a chiarire il significato delle norme richiamate, ovvero ad individuare una fra le varie interpretazioni possibili, senza modificarne il tenore testuale.”*. Tuttavia l'art.2 c.4 in questione fornisce una presunta interpretazione dell'art.160 che non è *“una fra quelle possibili”*, ma una del tutto impossibile : infatti proprio il T.U. 259/2003 si premura di chiarire immediatamente all'art.2, comma 2 lett.-b-, che sono espressamente escluse da esso T.U. le disposizioni in materia di *“terminali”* di telecomunicazione, disciplinati dalla Dir.5/1999/CE e dal D.Lgs 269/2001. Quindi il legislatore aveva stabilito che nessuna delle norme del T.U. 259/2003 si applicasse ai telefoni cellulari, che rimanevano invece disciplinati dalle diverse normative richiamate. In conseguenza di ciò è evidente che l'art.160 del T.U., per quanto fantasiosamente lo si potesse

interpretare, non avrebbe mai potuto riferirsi ai telefoni cellulari ("terminali"), per cui l'interpretazione data dall'art.2 c.4 del D.L. 4/2014 NON è una di quelle che era possibile dare, ma costituisce una norma del tutto "nuova" e, come tale, sicuramente NON retroattiva. Anche per questa ragione l'art.2 comma 4 del D.L. 4/2014 non può avere incidenza alcuna nella presente controversia.


6.14 Per quanto sopra esposto i ricorsi riuniti vanno accolti in favore dei tre comuni ricorrenti, e l'Ufficio va condannato ai rimborsi come richiesti, oltre al carico delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione delibera di accogliere il ricorso e condanna l'Ufficio al rimborso della somma di € 10.179,99 in favore del Comune di Monte San Giusto, di € 9.970,97 in favore del Comune di Montecosaro e di € 28.093,03 in favore del Comune di Morrovalle, oltre ad interessi di legge dalle singole domande di rimborso sino al saldo; condanna inoltre l'Ufficio al rimborso delle spese di lite che si liquidano in € 4.000,00 per compensi relativi al fascicolo n.840/10 R.G.R. ed in € 4.000,00 per compensi relativi al fascicolo n.841/10 R.G.R., oltre spese documentate ed accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Macerata li 17.07.2014

Il Relatore Carlo Strinati



Il Presidente Armando Ciotti

